# REGOLAMENTO DEL "TEATRO DELLA COMPAGNIA"

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 67 del 28/11/2013

# TIT. I – NORME GENERALI

#### Art. 1 – finalità

Il Comune di Castelfranco di Sotto, ai fini della diffusione e dello sviluppo dell'attività culturale ed artistica nell'ambito dello spettacolo istituisce, nel capoluogo, il teatro comunale denominato "Teatro della Compagnia", nella disponibilità al Comune in base all'accordo con l'ente proprietario.

## Art. 2 – destinazione d'uso e priorità

Il Teatro della Compagnia è destinato allo svolgimento di manifestazioni e spettacoli di teatro, musica, canto, danza, varietà, nonchè a convegni, conferenze, congressi di interesse sociale, sportivo e culturale.

Possono essere ammesse anche iniziative che riguardino aspetti di promozione del territorio, del turismo, dell'economia, sindacali e professionali di categoria.

Il Teatro della Compagnia, se non interessato da attività organizzate, promosse o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, può essere concesso in uso a privati, Enti ed Associazioni per lo svolgimento delle attività previste dai commi 1 e 2 del presente articolo.

Il cartellone degli spettacoli e le attività organizzate direttamente, o in collaborazione, dal Comune di Castelfranco di Sotto o dal soggetto gestore hanno la priorità sulle altre.

Nel caso in cui pervenga una richiesta che si discosti dalle attività quelle sopra indicate, sarà l'Amministrazione Comunale a decidere, di volta in volta, in base alla rilevanza dell'iniziativa.

La terrazza potrà essere destinata anche ad altri usi, compresa la consumazione di cibi, purchè rispondenti al decoro e non offendano il comune senso del pudore.

## Art. 3 – modalità di gestione

La gestione del Teatro della Compagnia è assunta dall'Azienda Speciale Servizi Pubblici Locali di Castelfranco di Sotto (Asspl), in quanto ente proprietario, in base al piano di gestione approvato e alle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Relativamente alle modalità di gestione si rinvia ad apposito atto di collaborazione per la gestione del teatro comunale sottoscritto dall'Azienda Speciale Servizi Pubblici Locali di Castelfranco di Sotto ed il Comune di Castelfranco di Sotto.

## **Art. 4 – Programmazione**

L'Amministrazione Comunale elabora gli indirizzi artistico-culturali per la programmazione dell'attività teatrale, individuando i relativi finanziamenti in sede di approvazione del Bilancio di Previsione.

La Giunta Comunale approva il programma annuale della stagione teatrale.

Per la programmazione artistica delle stagioni e delle manifestazioni teatrali, sulla base degli indirizzi di cui al comma 1, l'Amministrazione Comunale può avvalersi di collaborazioni esterne e/o di convenzioni in corso (ad. es. Intesateatro, Baule dei Sogni, Musicastrada).

### Art. 5 – capienza del Teatro

La platea ospita n. 92 poltrone più n. 2 posti per disabili. Su di essa si affaccia la galleria con n. 47 sedute, per un totale complessivo di n. 141 posti.

Il piano primo può ospitare fino a n. 75 persone, compresa la terrazza.

Non è consentito di superare la capienza massima stabilita dal certificato di agibilità che prevede un numero massimo di 141 spettatori.

### Art. 6 - Vigilanza

Durante lo svolgimento degli spettacoli e delle manifestazioni, oltre a quanto disposto dal Dlgs 09/04/2008 n. 81 e ss.mm, dovrà essere presente personale incaricato dall'ASSPL con compiti di vigilanza sull'uso del teatro e dei relativi servizi, attrezzature, impianti ed arredi.

#### Art. 7 – divieti e sanzioni

- 1. Nella sala del teatro, compresa la galleria, è vietata la consumazione di cibi e bevande.
- 2. L'organizzazione di aperitivi e rinfreschi è consentita solo nella terrazza.
- 3. E' vietato l'uso di tecniche, attrezzature e meccaniche teatrali che possono recare danno agli arredi, alle tappezzerie, alla strumentazione ed in generale alle strutture del teatro.
- 4. Durante le prove e gli allestimenti è tassativamente esclusa la presenza del pubblico.
- 5. Durante gli spettacoli è proibito l'uso di macchine fotografiche, apparecchi di registrazione audio-video ed è obbligatorio spengere i telefoni cellulari prima dell'inizio di ogni spettacolo.
- 6. Coloro che siano ritenuti responsabili di comportamenti scorretti e irrispettosi del luogo, o atti vandalici e abbiano arrecato danni alla struttura, agli impianti, agli arredi o alle attrezzature del teatro, sono obbligati al rimborso completo dei danni arrecati.

#### Art. 8 – servizio di bar

Nel teatro è previsto il servizio del bar in apposita e adeguata zona dell'immobile. Può essere dato in concessione, anche unitamente alla terrazza, a seguito di procedura selettiva.

# TIT. II - CONCESSIONI D'USO TEMPORANEO

## Art. 9 – concessione temporanea teatro comunale e della terrazza

Compatibilmente con il calendario delle manifestazioni programmate dall'Amministrazione Comunale, i soggetti che intendono fruire del Teatro della Compagnia o della terrazza devono presentare domanda, su apposito modulo, all'ASSPL di norma almeno 45 giorni prima della data della manifestazione che si intende organizzare.

L'ASSPL verifica la disponibilità del teatro e se le attività previste rispondono alla destinazione d'uso in base all'art. 2 del presente Regolamento.

In nessun caso il teatro o la terrazza potranno essere concessi quando, per la natura e le caratteristiche della manifestazione, vi sia fondato timore che la sala o gli arredi o le attrezzature e gli impianti possano subire danni e/o non siano rispondenti al decoro e al comune senso del pudore.

In caso di accoglimento della richiesta, la concessione del teatro o della terrazza potrà avvenire successivamente al pagamento della tariffa e della cauzione, annualmente stabilite dall'Amministrazione Comunale, che dovrà essere consegnata in copia. Dovrà altresì essere consegnato, almeno 3 giorni prima dell'evento, n. 3 copie del materiale promozionale prodotto.

Ai fini della concessione, tutte le incombenze di natura burocratica (Siae, Enpals, etc.), l'affissione di materiale pubblicitario, il servizio biglietteria, etc. sono a carico del richiedente, il quale dovrà essere in regola dal punto di vista assicurativo e previdenziale nei confronti delle sue maestranze e di chiunque si trovi ad operare all'interno del teatro per suo conto. A tal proposito dovranno essere presentate in copia eventuali autorizzazioni, quando previste da leggi e regolamenti vigenti in materia di pubblico spettacolo, permessi Siae e agibilità Enpals se necessari, copia della copertura di responsabilità civile verso terzi, autocertificazione che il materiale scenico è ignifugo e la dichiarazione che il materiale tecnico e/o elettrico aggiuntivo a quello in dotazione del teatro è rispondente alle normative di legge sulla sicurezza.

L'ASSPL può fornire servizi aggiuntivi come prevendita, biglietteria, facchinaggio, guardaroba etc. dietro pagamento di un corrispettivo.

E' fatto divieto al concessionario di sub-concedere l'uso del teatro.

### Art. 10 - tariffe e deposito cauzionale

La concessione in uso del teatro è subordinata al pagamento di una tariffa determinata annualmente dalla Giunta Comunale sulla base del piano di gestione presentato dall'Asspl di Castelfranco di Sotto.

La Giunta Comunale, in caso di manifestazioni con finalità benefiche o organizzate dalle scuole o associazioni del territorio, può valutare l'applicazione di tariffe d'uso ridotte o la gratuità del teatro.

Il concessionario è tenuto a versare, oltre all'importo tariffario previsto, un deposito cauzionale determinato dalla Giunta Comunale.

I pagamenti relativi al deposito cauzionale e all'importo tariffario previsto per la concessione, ovvero la consegna della fideiussione bancaria o polizza assicurativa per il solo deposito cauzionale, devono essere effettuati per intero ed anticipatamente rispetto alla presa di possesso del teatro presso l'ASSPL, che rilascerà idonea ricevuta.

In caso di non effettuazione della manifestazione programmata, il richiedente dovrà informare l'ASSPL almeno 7 giorni prima della data di prenotazione del teatro. In caso contrario la tariffa dovrà essere versata per intero.

#### Art. 11 – Rimborso dei danni

Il concessionario è obbligato al rimborso completo dei danni arrecati alla struttura, agli apparati decorativi, agli impianti tecnologici, agli arredi, alle attrezzature del teatro. E in generale a quanto anche occasionalmente si trova nel teatro medesimo, durante l'esercizio dell'attività o in conseguenza di essa.

A tale scopo al momento della consegna dell'immobile viene controfirmato il verbale sullo stato del teatro e della terrazza

Qualora si verifichino danneggiamenti o l'attività svolta dal concessionario non risponda a quella per cui è stata concessa l'autorizzazione, l'Asspl tratterrà l'intero deposito cauzionale ovvero, per i danni, fino alla concorrenza del danno subito.